



TRIBUNALE DI PALERMO

Sezione I Civile

Verbale di udienza

All'udienza del 26/02/2018 alle ore 10:43 innanzi al GOT *dr. Alfredo Dell'Utri*, nel procedimento iscritto al n° 8292 / 2016 r.g. pendente

tra

e

**COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE
INTERNAZIONALE PALERMO**

E' presente per parte ricorrente l'avv. Roberta Camalò in sostituzione dell'avv. *TRAMONTE CARLO* la quale insiste in ricorso e chiede che la causa venga decisa.

Il Giudice

Decide la causa in corso di udienza, dando lettura alle ore 13:10 della seguente decisione.

Deposita decreto liquidazione compensi.



TRIBUNALE DI PALERMO

I SEZIONE CIVILE

Visto l'art. 702 bis c.p.c..

Il G.O.T. dott. Alfredo Dell'Utri in funzione di Giudice Unico della I Sezione Civile, decide la causa in corso di udienza alle ore 13:10, dando lettura del seguente provvedimento:

ORDINANZA

nel procedimento iscritto al Ruolo Generale n. 8292/2016.

PROMOSSO

da [REDACTED], nato il 31.03.1991 in Edo State (Nigeria), elettivamente domiciliato in Palermo, via Catania n° 15 presso lo studio dell'Avv. Roberta Camalò, rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto introduttivo, dall'Avv. Carlo Tramonte;

Ricorrente

CONTRO

Ministero dell'Interno – Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di TRAPANI;

Resistente

E

Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Palermo.

AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO

della decisione - Prot. EST. TP. 1174/15 - resa dalla "Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale" nella seduta del 24.11.2015, e notificata il 12.04.2016, che decideva di non riconoscere la protezione internazionale.

PERTANTO

La parte ricorrente chiedeva - oltre ad annullare la decisione sopra richiamata – il riconoscimento della protezione sussidiaria prevista dall'art. 14 del D.Lgs. n. 251/2007.



In subordine, la protezione umanitaria ex art. 5, co. 6 del D.Lgs. n. 286/1998.

Visti gli atti;

OSSERVA

Con ricorso iscritto a Ruolo Generale il 09.05.2016 veniva chiesto, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 25/2008, di annullare la delibera indicata in epigrafe e, per l'effetto il riconoscimento della protezione internazionale.

La Commissione Territoriale, regolarmente evocata in giudizio, non si costituiva e neppure provvedeva al deposito della relativa documentazione.

Il ricorrente deduceva di essere stato convinto da un amico ad aderire al gruppo dei cultist "Eiye". In particolare, dopo la morte del padre, veniva costretto a lasciare la casa di famiglia.

Al fine di riappropriarsi della casa l'amico lo convinceva ad aderire al gruppo; circostanza che si realizzava. Tuttavia, resosi conto che non sarebbe entrato nuovamente in possesso della propria casa, decideva, nel 2014, di uscire dal gruppo. Tale decisione non veniva accettata dai membri dei cultist che si "arrabbiavano".

In caso di rimpatrio, non saprebbe cosa gli possa succedere.

La domanda principale – riconoscimento della protezione sussidiaria – deve trovare accoglimento.

Secondo quanto disposto dall'art. 2 del D.Lgs. n. 251/2007, il richiedente è ammesso alla predetta protezione se sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel proprio Paese, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno.

In particolare, la lett. f) del richiamato articolo dispone che si può accedere a tale tipo di protezione se il cittadino *"di un Paese non appartenente all'Unione Europea o apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno"*



come definito dall'art. 14 del decreto legislativo 19.11.2007, n° 251, il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto paese”.

A tale proposito sono considerati danni gravi: “*a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale*” (art. 14 D.Lgs. n. 251/2007).

Orbene, dalla documentazione versata in atti si rileva che realmente aderiva alla setta perché tratto in inganno dal proprio amico che gli aveva prospettato una situazione del tutto diversa dalla realtà (sarebbe nuovamente rientrato in possesso della propria casa).

Sul punto occorre evidenziare che – come anche riconosciuto dalla “*Direzione Nazionale Antimafia Italiana*” - la struttura criminale nigeriana comprende delle cellule, tra cui, appunto, i “*Cults*”, ossia “*delle bande aggressive che derivano la loro legittimazione da organizzazioni strutturate in patria all'interno delle Università locali. I Cultisti costituiscono una confraternita che, facendo leva sulle convinzioni religiose e sul privilegio di appartenere a una casta sociale, detta un modus operandi criminoso ai propri membri: essi sono autori di violenze, furti, uccisioni e attacchi a scapito della popolazione civile*”.

In definitiva, il caso di specie rientra nella lettera *b)* della richiamata norma, per cui il ricorrente, in caso di rientro in patria, rischierebbe di subire “*la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante*”.

Da quanto rappresentato, si riscontrano i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria poiché appare effettivo il rischio – come stabilisce la normativa internazionale – alla propria incolumità.

Tenuto conto dell'ammissione di parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.



Dispone come da separato decreto in ordine alla richiesta di liquidazione dei compensi in favore del procuratore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando.

Riconosce lo status di protezione sussidiaria;

compensa le spese di giudizio;

provvede come da separato decreto in ordine alla richiesta di liquidazione

ex art. 83, comma III bis, DPR n. 115 del 2002.

Così deciso all'udienza del 26.02.2018

Il Giudice

Dott. Alfredo Dell'Utri

